

COMUNE DI CONFLENTI - Provincia di Catanzaro
UFFICIO TECNICO
Determinazione del Responsabile del servizio

N° 54 Del Reg. Data 12/04/2024 N° 85 Reg. Gen.	OGGETTO : Assicurazione volontari servizio civile. Proroga Tecnica.
---	--

L'anno **Duemilaventiquattro**, il giorno **Dodici (12)**, del mese di **Aprile**, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 del 22.10.2021, esecutiva, di nomina responsabile del servizio tecnico di questo comune;

Vista la deliberazione di G. C. n. 110 del 24.11.2011, divenuta esecutiva, ad oggetto: “Regolamento di organizzazione uffici e servizi”;

Premesso Che con precedente determinazione dell’ufficio tecnico n. 10 del 11.02.2022 si affidava, in via definitiva, il servizio di assicurazione di n. 3 volontari del servizio civile per accompagnatori su scuolabus per la durata di anni 1 (uno), a favore della società di assicurazione “Sara Assicurazioni” Spa, con sede legale in Via Po’, n. 20 – 00198 Roma - C.f.: 00408780583, a mezzo dell’agenzia di Lamezia Terme centro B118, per un importo annuo di € 200,50, imposte e contributi compresi. Cig n. ZD4354A521;

Che con precedente determinazione dell’ufficio tecnico n. 158 del 13.09.2023 si prorogava, per ulteriori anni 1 (uno), per i motivi tecnici, l’affidamento del suddetto servizio a favore della società di assicurazioni “Sara Assicurazioni” Spa, con sede legale in Via Po’, n. 20 – 00198 Roma - C.f.: 00408780583, a mezzo dell’agenzia di Lamezia Terme, per complessivi € 210,00, annui, imposte e contributi compresi;

Visto Che a seguito di scadenza contrattuale del presente servizio, si ritiene necessaria una proroga tecnica per ulteriori anni 1 (uno) a favore della suddetta società, poiché non può essere assolutamente sospeso il servizio di che trattasi;

Che la presente proroga rappresenta un atto temporaneo, non più prorogabile, in conformità all’art. 106, comma 11° del DLgs n. 50/2016, il quale prevede che la proroga di contratti in essere è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’affidatario in essere è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Che in considerazione di ciò appare indispensabile assicurare la continuità amministrativa del servizio, di evidente rilevanza pubblica, connesso con l’esercizio delle funzioni fondamentali dell’ente;

Che la suddetta proroga trova motivazione nell’esigenza di assicurare il servizio sopra menzionato, anche al fine di garantire la continuità amministrativa di cui all’art. 97 Cost.;

Che l’Autorità di vigilanza con proprie determinazioni e la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151), si sono espresse nel senso che “la proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto”;

Che l’Autorità di vigilanza, con propria deliberazione n. 86/2011, ha evidenziato che la proroga nella sua eccezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento rivolto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un contratto ad un altro. La conseguenza è che la proroga è ammissibile al principio di continuità dell’azione amministrativa, nei soli limiti ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dalla stazione appaltante, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contratto;

Che non sussiste la necessità di richiede un nuovo Cig per la proroga tecnica in questione, come da indicazione fornita dall’AVCP nella sezione Faq – tracciabilità flussi finanziari -A42- che riporta: non è prevista la richiesta di un nuovo Cig quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del

servizio in capo al precedente affidatario nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo affidatario;

Visto Che la società affidataria "Sara Assicurazioni" Spa, a mezzo della sub agenzia di Gizzeria ha trasmesso, a seguito di richiesta di quest'Ente, la propria disponibilità al rinnovo del contratto in questione, come da nota della stessa in atti al prot. n. 1454 del 09.04.2024 per complessivi € 200,50 annui, imposte e contributi compresi;

Ritenuta l'offerta della suddetta società economicamente più che conveniente per l'ente, si può prorogare, per motivi tecnici, di ulteriori anni 1 (uno) il servizio di assicurazione di n. 3 volontari del servizio civile a favore della società di assicurazioni "Sara Assicurazioni" Spa, con sede legale in Via Po', n. 20 – 00198 Roma - C.f.: 00408780583, a mezzo della sub agenzia di Gizzeria, per complessivi € 200,50, annui, imposte e contributi compresi;

Dato Atto Che sono stati osservati i principi di efficacia, efficienza ed economicità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 107;

Visto l'art. 53, comma 23, della Legge 388/2000 (collegata alla legge finanziaria 2001), così come novellato dall'art. 29, comma 4, legge 488/2002;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e, per quanto ancora in vigore, il DPR n. 207/2010;

Acquisito il parere favorevole reso dell'ufficio finanziario sulla copertura finanziaria;

Ritenuta la propria competenza;

Per tutto quanto sopra esposto;

D E T E R M I N A

Di Richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di Richiamare, inoltre, la precedente determinazione di quest'ufficio n. 10/2022 e n. 158/2023;

Di Prorogare per ulteriori anni 1 (uno), per i motivi tecnici suesposti, l'affidamento del servizio di assicurazione per n. 3 volontari del servizio civile per accompagnatori su scuolabus a favore della società di assicurazioni "Sara Assicurazioni" Spa, con sede legale in Via Po', n. 20 – 00198 Roma - C.f.: 00408780583, a mezzo della sub agenzia di Gizzeria, per complessivi € 200,50, annui, imposte e contributi compresi;

Di Precisare Che il presente affidamento rappresenta un atto temporaneo, nelle more della definizione di una nuova procedura di gara;

Che la proroga del presente servizio è necessaria ed indifferibile, in quanto non può essere assolutamente sospeso il servizio cui sono destinati i volontari del servizio civile;

Che l'autorità di vigilanza, con propria deliberazione n. 86/2011, ha evidenziato che la proroga nella sua eccezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento rivolto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un contratto ad un altro. La conseguenza è che la proroga è ammissibile al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soli limiti ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dalla stazione appaltante, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contratto;

Di Dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i., che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;

Di Stabilire:

Che per l'affidamento in questione si è in presenza prestazioni periodiche di servizi che, a seguito della scadenza dei relativi contratti, possono essere prorogati nella misura strettamente necessaria all'espletamento di una nuova procedura di gara;

Che l'art. 106, comma 11° del DLgs n. 50/2016, prevede che la proroga di contratti in essere è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

Che la proroga in questione appare indispensabile al fine di assicurare la continuità amministrativa del servizio, di evidente rilevanza pubblica, connesso con l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente;

Che detta proroga trova anche motivazione nell'esigenza di assicurare il servizio sopra menzionato, anche al fine di garantire la continuità amministrativa di cui all'art. 97 Cost.;

Che l'Autorità di vigilanza con proprie determinazioni e la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151), si sono espresse nel senso che "La proroga rappresenta un rimedio di natura eccezionale finalizzato ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, nelle more della stipula del nuovo contratto";

Che il contratto di proroga sarà a corpo e che, ai sensi dell'art. 32, comma 14° del D. Lgs. n. 50/2016, la stipula avviene mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di lettere tra le parti. Inoltre è richiesto all'affidatario di sottoscrivere per accettazione la presente determinazione;

Che la suddetta società risulta in possesso dei requisiti di idoneità morale ed economico- finanziaria necessari per affidamento di procedure ordinarie;

Di Impegnare la nascente somma di € 200,50, imposte e contributi compresi, sul Cap n. 1417/4 – cod. 04.06.1.10, in c. competenze del vigente bilancio comunale 2024;

Di Precisare, inoltre, che la suddetta società dovrà rispettare le norme e condizioni stabilite dalla legge n. 136/2010, modificata dal D.L. n. 187/2010, in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari";

Di Precisare, altresì, che **sono** stati osservati i principi di efficacia, efficienza ed economicità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;

Di Autorizzare, l'Ufficio di Ragioneria alla registrazione del presente atto determinativo ed all'emissione del relativo mandato di pagamento di € 200,50, imposte e contributi compresi, a favore della società assicurazioni "Sara Assicurazioni" Spa, per come sopra specificato, previa acquisizione di Durc, senza la necessità di un ulteriore atto deliberativo ovvero determinativo;

Di Trasmettere, copia della presente determinazione alla società di assicurazioni "Sara Assicurazioni" Spa, per quanto di competenza;

Di Stabilire che si procederà alla pubblicazione della presente sull'albo online del comune di Conflenti per giorni 15 (quindici).-

Conflenti, 12/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to D'Assisi Emilio Francesco

Parere regolarità tecnica e correttezza amministrativa

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i. si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa al presente atto .

Conflenti, 12/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to D'Assisi Emilio Francesco

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art.147-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, e dell'art.183, comma 7, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., la copertura finanziaria dell'atto in oggetto sui seguenti capitoli:

Cap. n. 1417/4 Codice 04.06.1.10 Competenza Euro 200,50

Gli impegni contabili sono registrati in corrispondenza dei capitoli sopra descritti

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Conflenti, 12/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Cimino Angelina

Reg. pubb. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici (15) giorni consecutivi dal 17/04/2024 al 02/05/2024, come da referto delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.

E' copia conforme all'originale per uso Amministrativo e d'Ufficio

Conflenti,17/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to D'Assisi Emilio Francesco